

Autorizzazione vescovili per costruire due case a Cavalese Trento, 1 maggio 1236

Nel 1899 il prof. Hans von Voltelini¹ pubblicò, tra gli altri, due documenti assai interessanti, quanto misconosciuti, che toccano il problema delle *romanie* in valle di Fiemme e quindi indirettamente i *patti gebardini* di poco più di un secolo prima.

Si tratta del protocollo del notaio Uberto da Piacenza, conservato nell'Archivio di Stato di Trento², che riporta documenti degli anni 1235-1236. Quelli che ci interessano sono il n° 230 e il n° 231³. Dopo aver controllato sull'originale la perfetta trascrizione fatta allora dal prof. Voltelini, li ripropongo qui sotto con la traduzione ed un appropriato commento.

Protocollo del notaio Oberto da Piacenza Primo documento

[f. 35r] “Mengi notarii.

Die jovis primo intrante madio, in Tridento, in palatio episcopatus, in presentia dominorum:

- Olderici decani tridentini,
- Jordani,
- Eçelini iudicum,
- Pellegrini,
- Olurandini notariorum,
- Pellegrini de rambaldo,
- Meraldi,
- Menghi et aliorum testium rogatorum.

Ibique dominus Aldricus, dei gratia tridentinus episcopus, pro se suisque successoribus et suo episcopatu⁴, secundum morem et consuetudinem Flemi⁵, concessit et plenam licentiam dedit⁶ Mengo notario, recipienti pro se et sua uxore domina Armengarda et suis heredibus utriusque sexus, levandi et hedificandi domus unam, cum casamentis circa ipsam, super unam peciam terre allodii ipsorum, positam in villa de Cavalesio, in capite pontis de petra; cui coheret ab una parte ipse Mengus et eius uxor, ab aliis⁷ partibus terra comunis.

Tali modo, quod ipsi et eorum heredes utriusque sexus in ipsa domo debeant permanere et habitare et stare:

- ad servicium domini episcopi tridentini;
- facientes racionem per dictum dominum episcopum et eius gastaldionem;
- solvendo omni anno fictum II solidos veronenses in arimaniis de Flemo, in placito Sancti Martini, nunciis domini episcopi vel juratis.

Ita quod ipse Mengus et eius Uxor et eorum heredes utriusque sexus de cetero, donec ipsi in

1 Hans Voltelini, *Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahrhunderts*, “Acta Tirolensia”, II, Innsbruck, Wagner, 1899.

2 ASTn, APV, *Codici*, 18.

3 Rispettivamente alle pp. 109-110 e 110-111 del sopra citato volume.

4 Seguono, cancellate, le parole “nomine locationis imperpetuum”.

5 Seguono, cancellate, le parole: “investivit Çulitanum, recipientem pro se et suis fratribus bertoldo et Nicolao in se suisque heredibus utriusque sexus nominatim de una pecia terre”.

6 Seguono, cancellate, le parole: “Çullitano recipienti”.

7 Segue, cancellata, la parola “parte”.

dicta domo permanebunt ad servicium [f. 35v] dicti domini episcopi, non debeant solvere aliquam coltam nec dactam nec scufium.

Promittens dictus dominus episcopus, pro se suisque successoribus, quod ipsos nec suos heredes per se vel suos nuncios non impediet nec molestabit de aliqua colta vel dacita solvenda vel aliquo scuphio faciendo donec ipsi stabunt ad servicium dicti domini episcopi in dicta domo, in pena dupli dampni et dispendii, sub obligatione bonorum episcopatus.

Et sic ipsum Mengum, [recipientem] pro se et dicta sua uxore et eius heredibus utriusque sexus, de dicta colta e dacita et scufio investivit, constituendo Maçolinum suum nuncium, qui dictos Mengum et eius uxorem representare debeat juratis de Cavalesio, qui ipsos in numero rimatorum de Cavalesio ponere debeant et recipere, ut dictum est.

Et sic pro eis se possidere constituit, dando eisdem licentiam sua auctoritate intrandi tenuam.”

Traduzione (non letterale)

Documento riguardante il notaio Mengo.

Trento, giovedì 1 maggio [1236], nel palazzo vescovile, alla presenza dei signori:

- Olderico, decano del Capitolo di Trento⁸,
- Giordano e
- Ezzelino, giudici,
- Pellegrino e
- Olurandino, notai,
- Pellegrino di Rambaldo,
- Meraldo,
- Mengo e altri testimoni chiamati.

Il signor Aldrighetto, per grazia di Dio vescovo di Trento⁹, secondo l'usanza e la consuetudine di Fiemme concede e dà l'autorizzazione, a nome proprio e dei propri successori e del Vescovado, al notaio Mengo, che accetta per sé, per sua moglie signora Armengarda e per i loro eredi di ambedue i sessi, di innalzare e costruire una casa, con altri edifici attorno ad essa, su un loro terreno allodiale, situato a Cavalese a capo del ponte di pietra¹⁰, al quale confina da una lato la proprietà dello stesso Mengo e di sua moglie e dagli altri lati la proprietà comune.

Questo a condizione che egli ed i suoi eredi di ambedue i sessi debbano rimanere, stare ed abitare in quella casa:

- stando a servizio del signor vescovo di Trento;
- rimanendo soggetti al signor vescovo ed al suo gastaldione per quanto riguarda la giustizia;
- pagando di affitto ogni anno a San Martino ai messi del signor vescovo ossia ai giurati 2 soldi veronesi di *romania* di Fiemme.

In tal modo Mengo, sua moglie ed i loro eredi di ambedue i sessi, finché rimarranno in questa

8 Risulta decano del Capitolo già dal 1227 fino al 1239. Vedi *I documenti del Capitolo della cattedrale di Trento. Regesti 1147-1303*, a cura di Emanuele Curzel, Trento, Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, 2000, p. 103 e p. 138.

9 Il vescovo di Trento Aldrighetto di Campo fu in carica negli anni 1232-1247. Sotto il suo ministero, in un periodo oltremodo difficile per il Vescovado trentino, stretto tra le pretese dei conti del Tirolo a nord e di Ezzelino da Romano a sud (in pieno periodo ghibellino con l'imperatore Federico II di Svevia che fu a Trento proprio nel 1236), avvenne di fatto la prima secolarizzazione del Vescovado, con l'imposizione di Sodegerio da Tito (1236-1255) a governarlo. Sotto il ministero del vescovo Aldrighetto fu di fatto imposta l'investitura dell'avvocazia del Vescovado al conte di Tirolo.

10 Di per sé verrebbe da pensare alla casa successivamente divenuta Casa Alberti (oggi Cassa Rurale di Fiemme), posta sulla riva sinistra del rio Gambis all'altezza del ponte della piazza di Cavalese.

casa al servizio del signor vescovo, non dovranno pagare alcuna imposizione fiscale (colta, dazio) né prestare alcun altro servizio (scufio¹¹).

In altre parole il signor vescovo promette, a nome proprio e dei suoi successori, che il notaio, la moglie ed i loro successori non subiranno nessuna molestia né disturbo da parte sua o dei suoi messi riguardo a qualche imposizione fiscale (pagamento di colta o dazio, partecipazione a qualche scufio) fin tanto che rimarranno nella casa al servizio del signor vescovo, sotto pena che questi paghi il doppio dei danni e delle spese causati, sotto obbligazione dei beni del Vescovado.

Pertanto il vescovo investe Mengo, per sé, per sua moglie e per i loro eredi di ambedue i sessi, di tali imposizioni fiscali (colta, dazio e scufio), incaricando il suo messo Mazolino di presentare Mengo e sua moglie ai giurati di Cavalese, i quali li devono accettare ed iscrivere nell'elenco delle *romanie* di Cavalese, come sopra spiegato.

In conclusione il vescovo concede loro il diritto di proprietà, dando loro con la sua autorizzazione il permesso di entrare materialmente in possesso [della nuova costruzione].”

Protocollo del notaio Oberto da Piacenza

Secondo documento

[f. 35v] “Presbiteri Rodegherii.

Die eodem et loco et presentibus.

Ibique dictus dominus Aldricus, predictus episcopus, eodem modo concessit Zulitano, recipienti pro se et fratribus suis Bertoldo et Nicolao et eorum heredibus utriusque sexus, secundum consuetudinem terre Flemi, habitandi et standi in domo quadam, cum casamentis circa se positus, iacente in¹² vico de Cavalesio; cui coheret ab una parte rivus, ab aliis partibus omnibus via communis.

Tali modo, quod ipsi de cetero, et eorum heredes utriusque sexus, in ipsa domo seu casamentis de cetero stare, permanere et habitare debeant:

- ad servicium domini episcopi tridentini;
- et facientes rationem per dictum dominum episcopum vel eius gastaldionem;
- non solvendo de cetero aliquam coltam nec dactam, nec faciendo aliquod scuffium;
- solvendo omni anno fictum tres solidos veronenses in arimaniis de Flemo, in placito Sancti Martini, nunciis domini episcopi vel juratis.

Promittens dictus dominus episcopus, pro se suisque successoribus, quod ipsos nec suos heredes per se vel suos nuncios non impediet nec molestabit de aliqua colta vel dacta solvenda vel aliquo scuphio faciendo donec ipsi stabunt ad servicium dicti domini episcopi in dicta domo seu casamentis, in pena dupli dampni et dispendii, sub obligatione bonorum episcopatus.

Et sic ipsum Zullitanum, recipientem pro se et predictis, de dicta colta e dacta et scufio investivit, constituendo Maçolinum suum nuncium, qui dictos Zullitanum et eius fratres representare debeat juratis de Cavalesio, qui ipsos in numero rimaniarum de Cavalesio ponere debent et reci-

¹¹ La *colta* era un'imposizione fiscale che, secondo la documentazione posteriore, si raccoglieva da ogni *fuoco* per due volte all'anno. Il *dazio*, come sempre ed ovunque, si pagava per le merci in importazione, in esportazione ed anche per il transito. Col termine medievale *scufium* si intendevano delle prestazioni personali non meglio precisate, che in Fiemme trovano una corrispondenza tardiva (a partire dal Seicento) nelle *urte*, cioè nei servizi obbligatori dei *vicini* per le necessità della Regola (costruzione di ponti, manutenzione di strade, etc.), previsti negli statuti delle stesse. Vedi a titolo di esempio *Statuto della Regola di Cavalese dell'anno 1624*, in Italo Giordani, *Documenti per la storia di Fiemme*, Castello Molina di Fiemme, Pro Loco Castello – Molina di Fiemme, Dario De Bastiani Editore, 2016, cap. 22 Delle strade, ponti et vie, p. 122.

¹² Segue, cancellata, la parola “loco”.

pere, ut dictum est.

Et sic pro eis se possidere constituit, dando eisdem licentiam sua auctoritate intrandi tenu-
tam.”

Traduzione (non letterale)

Documento riguardante il sacerdote Rodegerio¹³.

Stesso giorno, stesso luogo, stessi testimoni.

Il signor vescovo Aldrighetto allo stesso modo concede a Zulitano¹⁴, che accetta a nome proprio e per i fratelli Bertoldo, Nicolao e loro eredi di ambedue i sessi, secondo l'usanza e la consuetudine di Fiemme di abitare e dimorare in una casa, con altri edifici attorno ad essa, situata nella villa di Cavalese, alla quale confina da una lato il rivo¹⁵ e da tutti gli altri lati la via comune.

Questo a condizione che essi ed i loro eredi di ambedue i sessi debbano rimanere, stare ed abitare in quella casa o edifici:

- stando a servizio del signor vescovo di Trento;
- rimanendo soggetti al signor vescovo ed al suo gastaldione per quanto riguarda la giustizia;
- non pagando alcuna imposizione fiscale (colta, dazio) né prestando alcun altro servizio (scufio);
- pagando di affitto ogni anno a San Martino ai messi del signor vescovo ossia ai giurati 3 soldi veronesi di *romania* di Fiemme.

In altre parole il signor vescovo promette, a nome proprio e dei suoi successori, che loro ed i loro eredi non subiranno nessuna molestia né disturbo da parte sua o dei suoi messi riguardo a qualche imposizione fiscale (pagamento di colta o dazio, partecipazione a qualche scufio) fin tanto che rimarranno in quella casa o in quegli edifici al servizio del signor vescovo, sotto pena che questi paghi il doppio dei danni e delle spese causati, sotto obbligazione dei beni del Vescovado.

Pertanto il vescovo investe Zulitano, che accetta per sé e per gli altri, di tali imposizioni fiscali (colta, dazio e scufio), incaricando il suo messo Mazolino di presentare Zulitano ed i suoi fratelli ai giurati di Cavalese, i quali li devono accettare ed iscrivere nell'elenco delle *romanie* di Cavalese, come sopra spiegato.

In conclusione il vescovo concede loro il diritto di proprietà, dando loro con la sua autorizzazione il permesso di entrare materialmente in possesso [degli edifici].”

Commento

Non sfuggirà, ad una attenta lettura, l'importanza di questi due documenti per la storia di Fiemme e della sua Comunità per le molte informazioni e particolarità in essi contenute, che avevo già evidenziato in un mio articolo nel 2011¹⁶.

13 Suppongo un errore del notaio, dato che ci si sarebbe atteso, stando al contenuto, “Documento riguardante Zulitano”.

14 Di questo “Zulitano”, che poi potrebbe essere diventato un “Zuliano” e quindi Giuliano”, potrebbe esservi una traccia in ASTn, APV, sez. lat., caps 9, 220: “Cavalese, 4 dicembre 1290: Dominus Bertoldus iudex, filius quondam domini Zuliani, pro se et fratribus suis refutavit in manus domini Gulielmi filii quondam domini Zordani de Eno, recipientis pro se et vice et nomine domini Nicolai de Nano, decimam in Pradacio et pertinentiis, quam emerat pro 100 libris denariorum veronensium parvorum.” I giudici Bertoldo e Giovanni, figli di Giuliano il Giovine di Cavalese, sono personaggi notissimi nella storia di Fiemme. Nel 1316 il vescovo Enrico di Metz li investì della Giurisdizione vescovile di Fiemme. Nel registro dei beni dei canonici in Fiemme del 1297 sono citati molto spesso “heredes quondam domini Çuliani de Flemis” ed il figlio Giovanni, fratello di Bertoldo, fu Giuliano il Giovine di Cavalese.

15 L'indicazione è troppo vaga (riva destra o riva sinistra? ed a che punto?) per poter identificare l'edificio.

16 Italo Giordani, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini in documenti posteriori*, “Studi Trentini – Storia”, 90, (2011), 1,

In ambedue questi atti sembra che il notaio, a nome del vescovo, usi un formulario consueto, cosa che va a rafforzare le seguenti constatazioni: chi costruiva una nuova casa doveva iscriversi nel registro delle arimannie tenuto dai giurati (di Banco) della Regola e versare un tot di soldi veronesi all'anno a San Martino, cioè quando veniva il gastaldione ad incassarle; nel contempo il proprietario era esplicitamente esentato da ogni altra forma di imposizione fiscale e da ogni dazio, proprio come chiaramente detto nei patti¹⁷.

Che le case di nuova costruzione, fino all'occupazione della valle da parte del conte del Tirolo Mainardo II nel 1268, appartenessero al vescovo, nel senso che erano soggette al pagamento delle arimannie alla mensa vescovile e ne dovevano portare le insegne, è spiegato a chiare lettere in un altro documento che, pur senza data, è però del medesimo arco di tempo, elencante una serie di lamentele da parte di Fiemme nei confronti dei signori di Egna e loro ministeriali:

“In Fiemme vi è la seguente *consuetudine*: se qualcuno costruisce una casa nuova, quella è del signor vescovo di Trento e gli appartiene per sempre. Infatti un nostro *vicino*, il figlio di Picaro, ha costruito nella Regola di Cavalese una casa nuova. Appena terminata, i rappresentanti del signor vescovo [= i giurati di Banco] l'hanno segnata col suo sigillo. Ed ecco che il figlio del signor Corrado di Ora, di nome Corrado, ha tolto con violenza il sigillo del vescovo e vi ha posto il suo, sostenendo che era sua e che doveva appartenere a lui¹⁸”.

Questa affermazione del signor Corrado di Ora era la logica conseguenza di una prassi, successivamente codificata come “giurisdizione patrimoniale”: il signore che possedeva una casa, automaticamente aveva il diritto di amministrare la giustizia sugli abitanti della stessa. È per questo che in Fiemme c'erano le cosiddette *case romane*, cioè una serie di edifici (ad esempio 7 a Cavalese) i cui abitanti, pur trovandosi nella Giurisdizione vescovile, dipendevano per l'amministrazione della giustizia dalla Giurisdizione tirolese di Castello.

1. “secondo l'usanza e la consuetudine di Fiemme”

Come prima cosa, quindi, va evidenziato che in ambedue i documenti la procedura imposta ai due che chiedono di costruire una nuova casa è “secondo l'usanza e la consuetudine di Fiemme”. A mio parere è una frase contenuta in un formulario, usato ogni volta che qualcuno chiedeva al vescovo, o al suo rappresentante, e otteneva di poter costruire una casa nuova in Fiemme. Infatti la procedura imposta è la medesima contenuta nei *patti*: essere al servizio del vescovo¹⁹, amministrare la giustizia col rappresentante del vescovo assieme ai giurati della valle²⁰, pagare le dovute

punto 2 a pp. 143-146.

17 In essi si scrive: “... et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni scufio et de omni força et de omni muta per totum episcopatum Tridenti et ducatum...”.

18 “Item talis consuetudo est in terra de Flem, quod si aliquis edificat domum de novo, quod illa domus est domini episcopi et ad eum pertinere debet semper. Unde quidam noster *vicinus*, filius Picari, in terra de Cavaleso de novo levavit I domum; que, cum edificata fuit, nuncii domini episcopi sigillo domini episcopi illam domum sigillaverunt. Et super hoc filius domini Conradi de Aura, Conradus nomine, viriliter venit et signum episcopi eiecit et suum signum illam domum signavit, dicendo illam suam et ad se pertinere debere et illam tenet per suam.” (ASTn, APV, sez. lat., 12, 4. Edito da Franz Huter, *Tiroler Urkundenbuch*, III, Innsbruck 1957, doc. n° 826, pp. 244-245, col titolo: “Lamentele della Comunità di Fiemme contro i soprusi dei signori di Ora e dei signori di Egna”; l'atto viene considerato databile al 1224).

19 Da BCTn1, *Pergamene*, 1763, edito in Italo Giordani, *I Patti gebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, Sez. I, 79 (2000), pp. 3-32: “... et aliud suppositum eis facere non debent, nisi facere rationem pro eo domino episcopo...”.

20 Ibidem: “... Et debet dictus dompnus episcopus et successores sui omni anno, bis in anno, mitero unum gastaldionem in dictam terram, qui ibi faciat omnibus postulantibus plenarie cum consilio iuratorum Flemi plenarie rationem; videlicet ad sanctum Martinum et de mense madii...”.

*romanie*²¹, essere esenti da ogni altra imposizione fiscale²².

2. “utriusque sexus”

In ambedue i documenti la concessione è valida per i riceventi e per i loro eredi “di ambedue i sessi”. Questa precisazione è interessante, in quanto non era un fatto ordinario e scontato che i diritti fossero trasmessi sia agli eredi sia alle eredi; tant’è vero che viene esplicitato. Ora va evidenziato che in Fiemme le donne erano parificate agli uomini nella successione ereditaria ab intestato e addirittura, fino alla restrizione introdotta nel 1584, anche nel diritto di *vicinanza* sia di Regola sia della Comunità²³.

3. “pagando ogni anno a San Martino ai giurati 2 / 3 soldi veronesi di *romania* di Fiemme”

In ambedue i documenti la concessione edilizia è soggetta al pagamento annuale delle *romanie*. Nel 2011 scrivevo, a spiegazione di questo: “Nei *patti gebardini* si parla espressamente di 24 arimannie come di una imposizione fiscale che tutta la valle doveva corrispondere ogni anno alla mensa vescovile di Trento. In Fiemme documenti posteriori ci attestano che in realtà la ripartizione delle 24 arimannie²⁴ venne fatta solamente tra Cavalese, Varena e Cadrubio²⁵ (che formavano un’unica Regola) da una parte²⁶ e Tesero dall’altra²⁷, cioè proprio tra le due Regole i cui rappresentanti erano presenti a Bolzano alla sottoscrizione dei patti stessi. Anzi, per quanto riguarda Cavalese, Varena e Cadrubio, va evidenziato che i vari proprietari, che dovevano consegnare ogni anno a rotazione 12 pecore, erano raggruppati in tre elenchi distinti, uno per ciascun villaggio della Regola²⁸. A controprova, si può agevolmente dimostrare che nelle altre Regole della Giurisdizione vescovile (Trodena, Predazzo e Moena²⁹) si sono pagati altri tipi di imposizioni, mai arimannie. È un

21 Ibidem: “... quod dicti omnes homines de plano Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, tam clerici quam laici, famuli adque macinate, dant et solvunt et solvere debent dicto domino episcopo et suis sucesoribus omni anno XXIII^{or} rimancias cum suis fodris et placitis cum aliis rationibus eiusdem episcopi...”.

22 Ibidem: “... et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni scufio et de omni força et de omni muta per totum episcopatum Tridenti et ducatum...”.

23 *Le Consuetudini della Comunità di Fiemme*: Libro II, *del Civil* [1613], a cura di Italo Giordani, in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002, “cap. 114 Delle successioni ab intestato delli beni paterni, materni et fraterni”, p. 278; “cap. 117 Anticha et nova osservanza delle successioni delli beni communi”, pp. 279-280.

24 Il contenuto materiale delle arimannie in Fiemme, localmente dette *romanie*, era costituito da un certo quantitativo di cereali (frumento, segale, orzo), da un certo numero di pecore e da denaro contante. In origine le arimannie erano il pagamento dovuto per il mantenimento di un soldato a cavallo (Heermann), poi divenuto una semplice imposizione fiscale di contenuto vario a seconda dei luoghi. Mentre il termine era assai diffuso ovunque fino a tutto il XIII secolo, poi esso nelle altre località scomparve, mentre rimase in Fiemme con il dialettale *romanie* fino all’abolizione dei vincoli feudali a metà Ottocento.

25 Cadrubio, un piccolo villaggio di casali posto a sud di Cavalese, ad oriente rispetto al dosso di San Valerio, su cui fino al 1804 vi era un’antica chiesa dedicata a quel santo, ad inizio Quattrocento sparisce come centro abitato a sé, assorbito da Cavalese.

26 Per queste Regole il registro più antico di elenco delle *romanie* pervenutoci è degli anni 1418-1420 (ASTn, APV, sez. lat., 12, 17).

27 Per la Regola di Tesero l’elenco delle *romanie* più antico è dell’anno 1528 (ASTn, APV, sez. lat., 12, 43).

28 Si trattava di una “rotazione” per cui il singolo proprietario non doveva consegnare una pecora ogni anno, ma solo quando toccava il suo turno. Notevole il fatto che le tre distinte rotazioni per le 12 pecore complessive a carico dei proprietari (per quelli di Cavalese 8 pecore con una rotazione di 13 anni; per quelli di Varena 2 pecore con una rotazione di 7 anni; per quelli di Cadrubio 2 pecore con una rotazione di 10 anni) si ritrovano ancora nell’ultimo registro pervenutoci dell’anno 1750 (AMCF, *Urbari della Comunità*, 3).

29 Per Moena la parola arimannia compare una sola volta a indicare una piccola contribuzione di due pecore nella sommatoria delle *romanie* pagate in Fiemme redatta negli anni 1250-1260 circa (ASTn, APV, *Miscellanea*, 1, 26), e può essere stato un errore. Infatti nell’importante, lungo e dettagliato elenco del 1325 dei redditi dovuti da Moena e

dato di una certa rilevanza, che potrebbe trovare una più che ragionevole spiegazione per l'appunto con un diretto riferimento ai patti stessi.

Gli addetti alla raccolta delle arimannie nei centri sopra ricordati, vale a dire i “giurati di Banco”³⁰ rispettivamente di Cavalese-Varena e di Tesero, avevano un loro apposito registro e, da quanto risulta, fissarono o meglio distribuirono l'imposizione in modo da avere una riscossione garantita, quindi su edifici (esclusi però quelli a rischio, come segherie, mulini etc. soggetti alla furia delle acque). È vero che successivamente molti proprietari riuscirono a spostare la contribuzione o su una parte dell'edificio (stalla, *tabià*) o su altri loro edifici di minor valore, oppure su terreni, così da avere libero da tassazione l'edificio maggiore e perciò garantirsi in caso di vendita un valore più elevato; ciò non toglie che, all'inizio e per Tesero anche in seguito, le arimannie erano caricate soprattutto su case d'abitazione.”

Pertanto in questi due documenti vi è la bella testimonianza che i due beneficiati vengono presentati da “Mazolino”, funzionario vescovile, ai giurati di Banco di Cavalese, che li iscrivono nel loro registro delle *romanie*, assegnando all'uno il pagamento di 2 soldi veronesi all'anno, a San Martino (11 novembre), e di 3 soldi veronesi³¹ all'altro.

4. “finché rimarranno in quella casa, non dovranno pagare alcuna imposizione fiscale”

Come visto sopra, nei *patti gebardini* si concorda che gli abitanti di Fiemme siano esenti da ogni imposizione fiscale nel Principato. Questo di fatto nel corso del tempo fu sempre aspramente contrastato dai signori di Trento e dai dazieri vescovili in particolare. Già nel 1303 dal vescovo Filippo Bonacolsi assoggettò la valle al pagamento di una *colta*³², mentre nel 1331 il vescovo Enrico di Metz ordinò che anche gli abitanti di Fiemme pagassero una *colta* di 40 soldi per fuoco due volte all'anno come gli altri sudditi del Principato³³, anche se la cosa poi di fatto non ebbe luogo. Inoltre lo stesso vescovo aveva inserito nella sua riconferma dei *patti gebardini* dell'anno 1317³⁴ la clausola di riservare a sé l'invio del *gastaldione* in valle di Fiemme quando e quante volte gli fosse parso opportuno, invece delle due consuete³⁵. Per non parlare dei continui ricorsi della Comunità nei secoli XV-XVIII contro i dazieri vescovili che volevano obbligare i *vicini* al pagamento anche per le merci di uso familiare, per cui erano esenti.

5. “sotto pena che il vescovo paghi il doppio dei danni e delle spese causati, sotto obbligazione dei beni del Vescovado”

La concessione vescovile è talmente “forte” che il vescovo in ambedue i documenti condiziona se stesso, ed i beni del Vescovado, qualora la trasgredisse. Il richiamo è al contestato passaggio

spettanti alla mensa di Trento non si parla mai di arimannie (trascrizione in Italo Giordani, *Documenti per la storia di Fiemme*, 2, Castello Molina di Fiemme, Pro Loco Castello – Molina di Fiemme, Alcione, 2018, pp. 374-379).

30 Erano così chiamati i quattro giurati, due per la Regola di Cavalese-Varena e due per la Regola di Tesero, eletti l'11 novembre di ogni anno, che avevano il diritto-dovere di assistere assieme allo scario a tutti i procedimenti giudiziari, sia civili che penali, al “banco della reson”, in piazza a Cavalese.

31 Il *soldo* era diviso in 12 denari e con 20 *soldi* si formava una *libbra* o *lira* (pari a 240 denari); con 5 *lire* o 100 *soldi* si formava un *fiorino del Reno* o *ragnese*. Quando venne introdotto il *grosso* (poi *carantano* o *crocione*) con 12 si formava una *lira* e con 5 *lire* o con 60 *carantani* si formava un *fiorino del Reno* o *ragnese*. Inoltre un *grosso* o *carantano* era formato da 5 *quattrini*. In conclusione, in questo caso 2 *soldi* erano 24 denari e 3 *soldi* 36 denari.

32 AST, APV, sez. lat., capsula 26, 5.

33 AST, APV, sez. lat., capsula 12, 5.

34 AMCF, capsula G, 1. Copia del 24 giugno 1322.

35 Di fatto già dall'anno prima il vescovo aveva istituito il vicariato stabile in Fiemme (*Il “quaternus rogacionum” del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di Daniela Rando e Monica Motter, Bologna, Il Mulino, 1997. Doc. n° 18, p. 89: Trento 21 luglio 1316, per due anni; doc. n° 292, p. 244: Trento, 6 aprile 1318 per altri due anni), per cui non era neppure vero che avrebbe inviato in Fiemme il suo *gastaldione* quando e quante volte avesse voluto.

del “secondo patto”, quando il vescovo Gebardo promette, a nome proprio e dei propri successori, di essere mantener fede a quanto dichiarato sotto pena di mille lire di denari veronesi³⁶. Al di là delle cifre, ciò che interessa è il fatto che in ambedue i documenti il vescovo garantisce di essere fedele alla parola data.

6. “terra Flemi”

Curioso che nel secondo documento per indicare la valle di Fiemme non si usi l’espressione, consueta successivamente, “... vallis Flemmarum...”, ma quella di “... terre Flemi...”. Sembra poca cosa, ma anche nei *patti gebardini* si dice proprio così: “in dicta terra Flemi”; e la stessa espressione è usata nel sopra citato documento del 1224 circa: “... in terra de Fleme”.

Conclusione

Ancora una volta chiedo a coloro, e non sono pochi, i quali sostengono con grande sicurezza che il cosiddetto “secondo patto”, cioè quello sull’esenzione fiscale, sia un falso posteriore (essendo considerato quello dell’invio del gastaldione due volte all’anno, operante con la presenza dei giurati il “primo patto”), se, di fronte a questi due documenti ed al loro contenuto, non debbano rivedere la loro posizione.

Infatti in un primo tempo ci fu chi ritenne questo cosiddetto “secondo patto” un falso creato attorno al 1314, all’epoca del *privilegio enriciano*, cosa insostenibile quando si venne a conoscenza della conferma dei privilegi di Fiemme da parte del vescovo Enrico II emanata nel 1281³⁷.

Allora si propose la creazione di un falso dell’epoca del vescovo Enrico II (1274-1289), cosa insostenibile quando si venne a conoscenza della conferma dei privilegi di Fiemme da parte del vescovo Egnone emanata nel 1273³⁸.

Pertanto si propose la creazione di un falso creato all’epoca del vescovo Egnone (1247-1273), cosa insostenibile, perché l’ultimo che sottoscrive e autentica la copia del “secondo patto” è il notaio Ottone. Di lui ci sono pervenuti diversi atti, col suo segno di tabellionato, registrati nell’Archivio principesco vescovile o nel Codex Wangianus, redatti fra il 1240 ed il 1244; ma soprattutto è di sua mano l’importantissimo atto (l’ultimo suo pervenutoci) da lui redatto a Trento il 2 maggio 1256, con cui il vescovo Egnone investì Mainardo I conte del Tirolo e la sua discendenza di tutti i feudi e dell’avvocazia che in precedenza erano stati in possesso del conte del Tirolo Alberto³⁹.

In conclusione, se per il più importante dei cinque notai che autenticano la copia del “secondo patto”, per l’appunto Ottone, non ci sono pervenuti documenti posteriori al 1256, è assai difficile

36 “... Et tunc predictus Gebardus, venerabilis episcopus et comes et cancelarius, promisit et obligavit se, cum advocatore suo et sui successores de hinc usque imperpetuum et sui missi adversus predictos homines et sui heredes u[llam] intentionem aut virtutem facere voluerint de predictis ad vos predictos homines, laicos et clericos, famulos et de macinata, ad predictam plebem de Fleme pertinentes, imperpetuum competenter penam attentam denarios bonos veronenses libras mille...”.

37 *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 1139, n° 18*. Trento, 9 febbraio 1281: “... cum certi homines de Flemis et scarius ibidem pro Comunitate de Flemis coram nobis comparuerint dicendo, proponendo et allegando ac protestando, quod ipsi homines et Comunitas de Flemis de iure ex antiquo est observatum nisi bis in anno quolibet debeant conveniri in foro temporali et iuri parere in civilibus et sub iudicio esse, videlicet ad placitum in festo Sancti Martini et in placito in maio; et quod aliquam mutam seu theloneum in Tridento vel in Bosano de vino, oleo, seu de aliis suis mercimoniis sibi conducentibus solvere non debent...”.

38 AMCF, capsula D, 1. Bolzano, 3 gennaio 1273: “... videntes, quod ipsi homines de Flemis non debeant nec teneantur dare aliquam mutam nobis in nostro episcopatu, pro certis serviciis nobis et episcopatu tridentino per eos faciendis confirmamus, laudamus et ratificamus...”.

39 Documento conservato in HHSTA di Vienna, Allgemeine Urkundenreihe.

Italo Giordani – Via Ischia, 2/C I – 38030 Panchià ☎ 0462*813724

italo.giordani@storiadifiemme.it

italo.giordani@gmail.com

www.storiadifiemme.it

sostenere che tale falso patto sia stato da lui confezionato ed autenticato all'epoca del vescovo Egnone o comunque a metà del Duecento.

E i due documenti sopra riportati e tradotti ci dimostrano senza ombra di dubbio che il contenuto del “secondo patto” era in vigore ed applicato chiaramente non solo nel 1236, ma ovviamente anche in precedenza. Sempre che qualcuno, con poca serietà, non osi ora sostenere che il “falso” è stato creato proprio nel 1236 e non dalla Comunità di Fiemme, come sarebbe logico e come è sempre stato affermato, ma addirittura dai funzionari della curia vescovile.